

COMUNE DI TRICERRO

Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO
PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 26/03/12

ART. 1 – Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, integrano le disposizioni di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ed agli artt. 8,9, e 14 D.Lgs. 14.03.11 n. 23 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria.

ART. 2 – Aliquote e detrazioni per abitazione principale

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:
 - a) Le aliquote vengono stabilite e deliberate prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dalla Giunta e quindi ratificate in Consiglio
 - b) La detrazione per l'abitazione principale è nella misura base stabilita dalla norma
 - c) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 3 – Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della Le. b) del comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, i terreni, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri
-

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

- a) Siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) Sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- c) La quantità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione IMU. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 34, sesto comma, dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, DPR 633/72.

ART. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi siano:
 - a) Utilizzati da un ente non commerciale
 - b) Posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da un altro ente non commerciale
 2. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
 3. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
 4. Nel caso di cui al comma 2, l'ente proprietario deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa l'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati cui l'esenzione è applicata e dell'ente utilizzatore, nonché l'indicazione della decorrenza dell'applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza del beneficio.
-

ART. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale un'unità immobiliare per tipologia classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che le stesse siano:
 - a) Possedute ed utilizzate direttamente da chi possiede ed utilizza l'abitazione principale
 - b) Ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove, ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa
 - c) Espressamente indicate nella dichiarazione relativa l'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza del beneficio.
 2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa
-

dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con la rendita catastale più elevata.

ART. 6 – Aree divenute inedificabili – Rimborso dell'imposta.

1. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi in misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente i cinque anni.
 2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:
 - a) La domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono assoggettate a vincolo definitivo di in edificabilità;
 - b) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate
-

- c) Le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

ART. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento determina, per zone omogenee, i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, anche avvalendosi di apposita Commissione, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. L'eventuale costituzione della Commissione dovrà avvenire tenendo conto della presenza di un rappresentante della Minoranza.
 2. La composizione ed il funzionamento della predetta Commissione sono disciplinati da apposito regolamento di competenza, approvato dalla Giunta Comunale.
 3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. n. 504 del 30.12.92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti
-

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente compete il rimborso relativo l'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative l'utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/92.

ART.8 – Versamenti dei contitolari.

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ART. 9 – Differimento dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti i soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali
 - b) particolari situazioni di disagio, individuate dalla medesima deliberazione.

ART. 10 – Potenziamento dell'ufficio tributi.

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57 della Legge n. 662 del 23.12.1966 ed alla lettera p. del comma 1 dell'art. 59 D.Lgs. 446/96, una percentuale del gestito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti il personale addetto.
2. A tal fine la Giunta Comunale determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Municipale Propria, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale dell'ufficio tributi.

ART. 11 – Funzionario responsabile.

1. Il funzionario responsabile del tributo è individuato dalla Giunta Comunale.
-

ART. 12 – Vigenza.

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
-